

Schlesinger, non dissipa tutti i dubbi sulla validità dell'intera «atto quadro», sotto il profilo della unitarietà del suo oggetto, atteso che da una parte si è promesso il trasferimento dell'intera massa delle attività cadute ai creditori, eccezion fatta per determinati cespiti, e dall'altra parte si è promesso il pagamento di un prezzo globalmente stabilito quale corrispettivo di quell'intera massa (nell'art. 2 del rogito testualmente si stabilisce che «il corrispettivo del trasferimento, riferito alle attività più volte indicate, ivi comprese quelle di cui al secondo comma del precedente art. 1 di cui la Società richiederà il trasferimento, è fissato in complessive lire 2.150.000.000.000»);

"b) ci si chieda, poi, se possa ritenersi valido il contratto preliminare, sotto il profilo della determinabilità dell'oggetto, quando, obbligandosi una delle parti a vendere e l'altra a comprare una pluralità di cespiti, ad un prezzo complessive predeterminato nel preliminare, sia stabilito che la compravendita debba avvenire non già uno actu (per l'intera massa di cespiti promessi), sibbene in maniera frazionata, mediante la stipulazione, per ogni singolo cespite (o per ogni singolo gruppo di cespiti), di distinti contratti definitivi di compravendita, senza, però, che sia stabilito nel preliminare il prezzo di ciascun cespite, né alcun criterio per la determinazione di esso, nei singoli contratti definitivi, rimettendosi, così, ad una